

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3279}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de' COCCI, MATTEOTTI, SPERANZA, ALPINO, BARBI,
BANDIERA, ISGRO', MATTEINI

Presentata il 21 novembre 1974

Organismi associativi fra piccole e medie imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale fase della nostra economia, particolarmente delicata e difficile, per molteplici « mali » interni ed importati a voi ampiamente noti, ha posto più che mai in evidenza il valore prioritario della componente estera.

D'altra parte è evidente che, nel nostro tempo, caratterizzato da una crescente interdipendenza tra le nazioni, favorita anche dal rapido e diffuso progresso tecnologico, lo sviluppo economico di un paese non può concepirsi avulso da un sistema di intense relazioni con l'esterno.

Se ciò è vero anche per le nazioni più largamente autosufficienti, lo è indubbiamente ancora di più per quelle, come l'Italia, in cui le attività produttive sono strettamente condizionate da un continuativo flusso di rifornimenti dall'estero.

Il condizionamento del nostro paese dalla componente estera è emerso più che mai negli ultimi dodici mesi, in seguito a quella che va ormai comunemente sotto il nome di crisi energetica, una crisi che per la nostra massima dipendenza dall'esterno per gli approvvigionamenti di prodotti petroliferi (il 74,5 per cento degli interi consumi di energia, contro un 59 per cento di media di altri

paesi europei) ha portato ad un disavanzo pauroso della bilancia commerciale, con gravi riflessi sulla bilancia dei pagamenti.

A riguardo riteniamo doveroso richiamare la vostra attenzione sul fatto che si prevede un *deficit* commerciale globale a fine anno di oltre 7 mila miliardi di lire: infatti, soltanto nei primi nove mesi del 1974, abbiamo registrato un *deficit* di 5.646 miliardi, contro 2.298 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

L'incidenza del disavanzo petrolifero è stata di 3.761 miliardi di lire sempre nei primi nove mesi dell'anno in corso, contro appena 891 miliardi dello stesso periodo del 1973. Se teniamo conto del disavanzo agricolo-alimentare (nei primi otto mesi del 1974 è stato di 2.073 miliardi) ci rendiamo conto delle cause del rilevante *deficit* commerciale globale.

In merito è interessante notare, con il *The Economist*, che la nostra bilancia commerciale insieme con quella inglese ha subito i maggiori deterioramenti dal 1970 tra i nove paesi della CEE, gli Stati Uniti e il Giappone. Infatti, nei primi mesi del 1974, rispetto alla media del 1970, l'aumento delle importazioni è stato pari al 162 per cento e

quello delle esportazioni del 103 per cento, con un deterioramento del 59 per cento nella ragione di scambio con il resto del mondo.

Ora, guardando alla situazione del *deficit* accennato, troviamo che, in tema di importazioni, pur con la migliore buona volontà, non è possibile, almeno a breve scadenza, ipotizzare decrementi rilevanti.

Non è evidentemente da escludersi che il Governo possa prendere anche radicali provvedimenti limitativi dei consumi energetici, che potrebbero però, se non opportunamente « dosati », colpire per un altro verso l'economia nazionale. Possiamo anche contare sulle possibilità offerte dalle nuove recenti fonti petrolifere nel nostro paese, ma esse potranno comunque contribuire ad una certa diminuzione degli approvvigionamenti dall'esterno, ma non consentirci di essere indipendenti dai medesimi.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il settore agricolo-alimentare, per il quale siamo tributari dall'estero in maniera rilevante: un'adeguata politica di ristrutturazione e quindi di riconversione ed ammodernamento dell'agricoltura nazionale è da tempo auspicabile e potrà, una volta attuata, dare buoni risultati. Per quanto riguarda la limitazione degli approvvigionamenti, attraverso un contenimento dei consumi, il discorso va pure fatto, ma tenendo conto, in una visione globale e coordinata, dei rapporti che abbiamo con i *partners* dell'interscambio, dato che spesso, specialmente con alcuni paesi dell'est europeo, abbiamo interesse ad importare determinate loro produzioni contro la garanzia di poter esportare nostri manufatti nel campo dei beni strumentali.

In sostanza, è evidente che il commercio con l'estero va veduto e valutato in un contesto unico e non a compartimenti-stagno, non dimenticando la necessità di osservare una serie di « convenienze » che riguardano le reciproche correnti di scambio.

A questo punto il discorso si sposta necessariamente sulla esigenza di potenziare le esportazioni, puntando sia a « tenere » e possibilmente migliorare le quote raggiunte sui mercati dei principali paesi industrializzati, sia a cogliere le nuove occasioni offerte nei paesi emergenti.

Nel quadro di una politica, intesa ad incentivare le vendite dei prodotti italiani sui mercati mondiali, esistono molteplici problemi: da quello di un aumento del *plafond* assicurativo a quello dell'accrescimento delle disponibilità destinate al Mediocredito centrale per il finanziamento delle esportazioni

a pagamento differito; da quello del finanziamento della *promotion* e cioè delle iniziative di competenza dell'azione pubblica di sostegno delle esportazioni a quello correlativo del potenziamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); da quello della valorizzazione dei centri regionali per il commercio estero a quello del consorzio tra piccole e medie unità esportatrici, ed a molti altri, tra i quali assume un valore notevole lo snellimento del sistema di restituzione dell'IVA all'esportazione per rendere più rapido il rientro di capitali da parte delle aziende.

Appare logico auspicare che tutti questi problemi siano affrontati, esaminati, risolti nel contesto di una politica organica dell'*export*, superando oltretutto, come è stato giustamente osservato, l'attuale frazionamento di competenze tra diverse amministrazioni le quali operano spesso secondo ottiche diverse e, quel che è più grave, magari contrastanti tra loro.

È indispensabile, in materia di commercio estero, non meno che altrove, una programmazione, nel quadro di quella generale economica del paese: perché la competitività richiede strumenti adeguati, coordinati tra loro, capaci di consentire di operare tempestivamente, sfruttando tutte le occasioni che si hanno nel mercato internazionale: non sarà certamente la politica del giorno per giorno, attuata disordinatamente, che potrà consentire di superare i mali attuali e di creare le condizioni per stabili correnti di scambio.

Tra i problemi enunciati abbiamo inserito quello del consorzio tra piccole e medie unità esportatrici, ed è questo l'oggetto della presente proposta di legge.

Nel presentarla sappiamo bene di non essere i primi, ma ci auguriamo di essere gli ultimi, nella convinzione che urge creare uno strumento legislativo efficace per andare incontro alle esigenze di migliaia di aziende.

Purtroppo precedenti iniziative parlamentari sono o decadute per fine legislatura o non divenute operanti per alcuni pareri negativi inerenti soprattutto a previste facilitazioni di carattere fiscale.

Ora, a nostro parere, il discorso va ripreso, tempestivamente, e va portato positivamente a termine, cercando nei limiti del consentito di incentivare gli operatori minori che vogliono lavorare all'estero.

Alcune cifre dimostrano che la situazione è giunta più che mai a maturazione.

Infatti: su 39.632 ditte esportatrici, sono ben 32.484 quelle che esportano fino a 100 milioni all'anno (piccole): in numero sono pari all'81,9 per cento e in valore rappresentano l'8,5 per cento. Sono 6.329 le ditte che esportano da 100 milioni a un miliardo (medie): in numero sono pari al 16 per cento e in valore rappresentano il 30 per cento. Sono, infine, soltanto 819 le ditte che esportano oltre un miliardo (grandi): in numero sono pari al 2,1 per cento e in valore rappresentano il 61,5 per cento.

Le piccole e medie aziende sono in totale in numero il 97,9 per cento e in valore rappresentano il 38,5 per cento.

Tali dati sono sufficientemente esplicitivi nel dimostrare la necessità di andare incontro alla grandissima maggioranza delle ditte nazionali che, pur tra tante difficoltà, danno lavoro a milioni di unità, offrono una produzione altamente qualificata, sono in grado di creare intorno al *made in Italy* un interesse diffuso nel mercato internazionale.

Esistono, d'altra parte, ed è stato opportunamente notato, esigenze non soltanto contingenti che suggeriscono di favorire e stimolare l'impegno delle aziende minori.

Il recente incremento della ricchezza di alcuni paesi produttori di prodotti energetici e materie prime, e la conseguente spinta data ai loro programmi di sviluppo, pongono maggiormente in evidenza la scarsa adattabilità di molti settori italiani a richieste di forniture di impianti completi, che il più delle volte comportano operazioni complesse ed articolate. La struttura frazionata e specializzata della nostra industria appare poco adattabile ad una simile domanda, e va rilevato, a riguardo, che tali strozzature si hanno sia nel commercio con i paesi a più alto

tasso di industrializzazione, ove sono sempre più frequenti i processi di concentrazione della domanda, e sia con i paesi a commercio di Stato.

Esistono, d'altra parte, alcuni settori, come ad esempio quello ortofrutticolo-agrumario, per i quali il consorzio può essere determinante per penetrare in maniera stabile e consistente nei mercati mondiali.

Nel proporre uno strumento legislativo, tuttora mancante, non ci nascondiamo che esistono nel nostro paese (a differenza di altri ove tali strumenti sono già operanti) delle remore di carattere psicologico, che scoraggiano l'associazionismo. Ma siamo altresì convinti che un provvedimento adeguato, contenente una normativa concretamente incentivante, può favorire il superamento di tali remore ed avviare anche in Italia un nuovo tipo di propensione associata al commercio con l'estero.

È un fatto che l'organizzazione per l'*export* ha un costo altissimo, soprattutto quando è necessario, come lo è oggi ovunque, anche in dipendenza dell'agguerrita concorrenza esistente, garantire la sua esistenza senza soluzione di continuità: gli operatori piccoli e medi non possono da soli affrontare un tale costo, e soltanto consorziandosi sono in grado di raggiungere positivi risultati sul piano della competitività.

Da tutte le considerazioni che abbiamo fatto e che sottoponiamo alla riflessione dei colleghi deputati è nata questa proposta di legge: nel sottoporla all'esame dei colleghi stessi ci auguriamo che venga rapidamente approvata, convinti che, nella vasta problematica del commercio con l'estero, il tema del consorzio assume un valore ed un significato di notevole portata.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

ART. 1.

Le società e gli altri organismi associativi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, tendenti a favorire l'affermazione all'estero dei prodotti italiani, nonché la partecipazione del lavoro italiano all'estero, godono dei benefici previsti dalla presente legge.

Le società e gli organismi associativi di cui al comma precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese. La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

ART. 2.

Possono partecipare alle società e agli altri organismi associativi di cui all'articolo 1 le imprese che abbiano un capitale investito non superiore ai 5 miliardi di lire ed un numero di dipendenti non superiore a cinquecento unità, istituti di credito e l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Alla formazione del capitale investito di cui al primo comma del presente articolo concorrono le immobilizzazioni e il capitale circolante.

ART. 3.

Le società e gli organismi associativi, di cui all'articolo 1, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale disposizione deve risultare da esplicita disposizione dello statuto.

In caso di liquidazione, l'attivo finale può essere ripartito fra gli associati.

ART. 4.

L'attività delle società e degli organismi associativi di cui all'articolo 1, da svolgersi esclusivamente nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva all'estero, sotto qualsiasi forma, l'acquisizione degli ordinativi e l'organizzazione del servizio post-vendita;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

g) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

h) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

i) la gestione di centri meccanografici e contabili e di altri servizi in comune;

l) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

ART. 5.

La domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata alla segreteria del comitato di cui all'articolo 6, e deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto della società o dell'organismo associativo.

ART. 6.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, è composto:

dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, che lo presiede; in sua assenza può essere sostituito dal dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

da un dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un dirigente generale del Ministero del tesoro;

da un dirigente generale del Ministero delle finanze;

da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

I dirigenti generali e il direttore generale dell'ICE, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o ispettore generale dell'ICE.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dell'Unione italiana camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e delle categorie economiche interessate.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La segreteria del Comitato interministeriale ha sede presso l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), e provvede alla tenuta dell'elenco delle società e degli organismi associativi ammessi ai benefici della presente legge.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 7.

Gli utili delle società e degli organismi associativi di cui all'articolo 3, reinvestiti in programmi connessi con le finalità della presente legge, sono esenti da ogni imposizione diretta.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

ART. 8.

Per la realizzazione dei programmi inerenti alle attività previste dall'articolo 4 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di importo non superiore a 500 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi e non potranno avere durata superiore a 10 anni.

ART. 9.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto istituto e nelle altre leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 10.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 9 il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di 9 miliardi in ragione di 1 miliardo e mezzo in ciascuno degli anni a partire dall'esercizio finanziario 1975 fino al 1980 da stanziarsi sullo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 11.

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 3 per cento, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 10 e per l'intera durata degli stessi una riduzione nella stessa misura del tasso di

interesse a carico dei mutuatari. Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 12, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

ART. 12.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 13 si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1975 al 1979, a carico dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 13.

Salve le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed aziende di credito, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di cui alla presente legge, sono esentati dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

ART. 14.

Il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 6, può disporre la revoca dei benefici accordati dalla presente legge nei confronti delle società e degli organismi associativi che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI

ART. 15.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è costituito, a decorrere dall'anno finanziario 1976, un apposito fondo di

lire 3 miliardi con specifica destinazione alle spese di organizzazione di iniziative promozionali in Italia e all'estero, a favore esclusivo delle società e degli organismi associativi di cui alla presente legge.

La relativa spesa sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio annuale del Ministero del commercio con l'estero.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 12, in lire 1 miliardo e mezzo per l'anno finanziario 1975, si provvede con una riduzione per un corrispondente importo del capitolo 5361 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.